

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1849

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione sopra due progetti di legge: 1° Cessione al municipio di Genova dell'area del demolito forte di Castelletto; 2° Approvazione di una maggiore spesa nel bilancio passivo del Ministero degli affari esteri pel 1849 — Nuova relazione della Commissione sugli emendamenti dei senatori Stara e Cristiani relativi al progetto di legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti — Osservazioni dei senatori De Fornari e Cristiani — Adozione dell'emendamento del senatore Stara, dell'aggiunta della Commissione e dell'intera legge — Discussione sui primi due progetti di legge, e adozione dei medesimi — Relazione sul progetto di legge sulla pubblica sicurezza.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
Si dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA MAGGIORE SPESA SUL BILANCIO 1849 DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

PRESIDENTE. Il Senato non è ancora in numero per deliberare sul processo verbale; perciò lo propongo che intanto si possa dare lettura di due dei rapporti che sono all'ordine del giorno.

Il primo è quello sul progetto di legge per l'approvazione di un maggior credito di lire 87,250 14 in aumento al bilancio dell'estero pel 1849.

Il senatore Quarelli ha la parola.

QUARELLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 898.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER CESSIONE AL MUNICIPIO DI GENOVA DELL'AREA DEL DEMOLITO FORTE DI CASTELLETO.

PRESIDENTE. Invito il senatore Deferrari a voler dare lettura del rapporto sulla cessione al municipio di Genova dell'area del demolito forte di Castelletto.

DEFERRARI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 893.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale
(È approvato.)

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE E SUCCESSIVA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEFINITIVA DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione per la legge sui depositi e prestiti.

DES AMBROIS, relatore. Signori, il Senato nel votare gli articoli della legge costitutrice della Cassa dei depositi e prestiti, sospese il suo voto sul 15°, perchè due emendamenti venivano proposti, l'uno dall'onorevole senatore Stara, l'altro dall'onorevole senatore Cristiani, tendenti l'uno e l'altro a modificare quell'articolo.

L'articolo stesso quale era proposto dalla Commissione consisteva nell'esonerare la Cassa dal pagamento di ogni interesse sulle somme depositate, nel caso in cui essendo scaduta l'epoca del rimborso essa fosse costretta a ritenere ancora il deposito per la sopravvenienza di sequestri apposti nell'interesse di terzi.

Pareva infatti alla Commissione che non fosse giusto lo astringere la Cassa al pagamento d'interessi per un prolungamento di deposito che è estraneo al suo contratto col deponente, e deriva da contese fra terze persone.

Ciò pareva tanto meno giusto in quanto che l'amministrazione della Cassa, avuto riguardo alla natura affatto precaria e probabilmente breve del sequestro, non potrebbe prudentemente accingersi ad impiegare il capitale sequestrato, ma dovrebbe piuttosto conservarlo giacente, e così improduttivo per essere in grado di rappresentarlo nella prossima evenienza di risoluzione del sequestro.

Il signor senatore Stara riteneva lo stesso principio, ma proponeva un emendamento per migliorare la redazione dell'articolo, e comprendere qualunque caso nel quale il deponente avesse avvisata la Cassa di voler ritirare il suo deposito, e venuto il termine dell'annunziato ritiro non lo avesse effettuato.

Anche in simili casi, qualunque sia la mora determinata od indeterminata che fosse stata in origine stabilita per la restituzione del deposito, non sarebbe giusto che la Cassa pagasse un interesse al deponente, perchè essendo stata richiesta da lui per la restituzione medesima, dovette mettere in serbo la somma da rimborsarsi, e così renderla infruttifera al fine appunto di effettuare il richiesto rimborso. Imputi adunque a sé stesso il deponente se avendo avvisato di volerla ritirare, rimane poi privo degli interessi per avere mancato alla propria parola.

Quindi la Commissione aveva dichiarato al Senato di accettare intieramente la redazione proposta dal senatore Stara.

L'emendamento del senatore Cristiani poggiava sopra un sistema opposto. poichè consisteva nell'assoggettare la Cassa a corrispondere un interesse negli stessi casi di sequestro nei quali la Commissione ed il senatore Stara lo escludevano.

L'interesse che avrebbe voluto ammettere il senatore Cristiani sarebbe stato quello del 3 per cento stabilito dalla legge per i depositi giudiziari, e la ragione ch'egli ne adduceva era pur tale da meritare riflesso, osservando egli che tanto il deposito colpito da sequestro come il vero deposito giudiziale contemplato nella legge hanno comune l'indole di deposito a mora indeterminata, e per conseguenza che ammesso un interesse sopra i depositi giudiziari, dovrebbe pure ammettersi sopra i depositi sequestrati.

Io aveva l'onore di contrapporre per parte della Commissione qualche osservazione sulla differenza che passa tra i casi accennati dal senatore Cristiani ed i depositi giudiziari fruttanti interesse, e quindi il Senato, uditi alcuni oratori e col voto della Commissione stessa, rimandava a questa l'emendamento Stara e l'emendamento Cristiani perchè avesse maggior campo di farne maturo studio onde proporre una definitiva redazione dell'articolo 13.

Ora, riunitasi la Commissione e discussa a fondo la materia coll'intervento del signor senatore Cristiani, i vostri commissari dovettero confermarsi nel proposito di adottare semplicemente l'emendamento Stara.

Essi infatti non potrebbero facilmente prevedere un caso di sequestro per il quale sia giusto e conveniente di obbligare la Cassa a corrispondere un interesse.

Se il deposito fu fatto in origine a mora indeterminata, la legge ha già provveduto rendendo pure indeterminata la durata degli'interessi. Il sequestro nulla vi immuta. Dunque non può cadere questione sopra i casi di mora indeterminata, e l'emendamento Cristiani non produrrebbe alcun effetto riguardo ad essi.

Se poi si vuole parlare dei depositi a mora determinata

conviene distinguere quelli dei privati da quelli dei corpi morali.

I depositi di privati per mora determinata non possono essere altri che i depositi volontari. Ora questi, a termini della legge, non fruttano alcun interesse. La Cassa non li ammette mai a titolo d'impiego; dunque sarebbe evidentemente ingiusto che la sopravvenienza di un sequestro a cui la Cassa è estranea, rendesse migliore la condizione del deponente e obbligasse la Cassa a pagare un interesse a cui non era tenuta secondo il suo contratto.

L'emendamento Cristiani non può dunque riferirsi a questa classe di depositi, e l'illuminato suo autore ha già egli stesso dichiarato al Senato che veramente riconosceva non doversi parlare dei depositi volontari.

Rimane dunque soltanto luogo a discussione pei depositi di corpi morali fatti a mora determinata, e qui giova ancora ritenere non potersi trattare a termini della nostra legge che di depositi fatti da provincie o divisioni, comuni od istituti di carità.

Togliamo ancora il caso previsto coll'ultimo alinea dell'articolo 12, nel quale per mancanza di preventiva richiesta di restituzione s'intende prorogato il deposito per un anno; il terreno della nostra discussione va sempre restringendosi.

Si tratterà dunque di depositi di provincie o divisioni, di comuni od opere pie, i quali non trovansi prorogati a termini dell'articolo 12, e vengano colpiti da sequestro.

Ma qui la Commissione prese ancora a considerare che attesa l'indole di questi corpi, e attese massime le guarentigie morali che essi presentano sia per la propria costituzione, sia per le forme tutelari di amministrazione a cui vanno soggetti, non occorre tanto facilmente che i loro creditori procedano contro di essi in via di sequestro, e tanto meno che pongano sequestro sopra i loro capitali collocati ad impiego.

La provincia, la comunità o l'opera pia che ha fondi sovrabbondanti e li impiega presso la Cassa dei depositi a mora determinata non è probabilmente nella condizione di subire sequestri per parte dei suoi creditori.

I sequestri sopra i fondi di tali corpi sono per lo più promossi da appaltatori d'opere o da provveditori di somministrazioni i quali avendo contese fra di loro richiedono intanto che l'esattore comunale od altro tesoriere del corpo morale a favore del quale seguì l'appalto del lavoro o delle somministrazioni soprassedga dall'effettuare il pagamento.

Questi sequestri sono anche divenuti più rari dacchè per legge del 4 gennaio 1845 fu assoggettato a cautele restrittive l'ottenimento dei medesimi sul prezzo d'appalto delle opere pubbliche le quali si trovano in corso di esecuzione.

Aggiungasi pure che in simili casi vuolsi credere che i fondi destinati ad effettuare i pagamenti si trovino in pronto presso le Casse del corpo morale tenuto ad effettuarli anzichè trovarsi impiegati a frutto presso la Cassa dei depositi.

Data poi l'ipotesi che si trovino presso questa Cassa, vuolsi considerare che il sequestro è mosso per lo più da controversia semplice e di breve soluzione.

Se la controversia sarà di competenza del contenzioso amministrativo, le forme sommarie di procedura stabilite presso i tribunali amministrativi non permettono al sequestro che una brevissima durata.

Se invece si tratterà di questione spettante alla cognizione dell'autorità giudiziaria, giova pur credere che in ragione della natura delle controversie il sequestro sarà presto risolto, e d'altronde noi facendo questa legge non possiamo perdere di vista i miglioramenti che dovranno introdursi per la semplificazione delle procedure nel Codice di cui pro-

getto si sta compiendo, e di cui una parte principalissima fu già presentata al Senato.

Ora, breve dovendo suppersi la durata del sequestro, starà sempre che la Cassa dei depositi dovrà tenersi pronta a restituire la somma sequestrata, e non ardirà impiegarla, per la qual cosa non ne ritrarrà alcun frutto e non sarà giusto che corrisponda durante il sequestro verun interesse al deponente.

Per conseguenza la Commissione è venuta a concludere dall'analisi sin qui fatta dell'emendamento Cristiani che i casi in esso previsti sarebbero rari, e che in questi casi non sarebbe nemmeno conforme a giustizia lo astringere la Cassa a corrispondere un interesse siccome viene proposto in esso emendamento. E perciò i nostri commissari si limitano a proporvi di sostituire all'articolo 15 della Commissione quello suggerito dal senatore Stara, il quale, come rammenterete, è concepito nei seguenti termini:

« Dal giorno che per effetto della fattane domanda, o del preventivo avviso, vi sia luogo al rimborso del deposito a termini dell'articolo 12, cesserà ogni decorrenza d'interesse sul medesimo, tuttochè per cagione delle opposizioni, sequestri, o richiami di cui negli articoli 13 e 14 non si possa ancora il rimborso effettuare. »

Bensì la Commissione in occasione delle discussioni fatte su questo articolo riconobbe la convenienza di aggiungervi una dichiarazione per spiegare che, anche in mancanza d'ogni avviso preventivo, la Cassa rimanga esonerata dagli interessi dei depositi giudiziari ed altri depositi obbligatori quando emani un legale provvedimento mercè il quale il deposito giudiziario sia rivotato, o quello altrimenti obbligatorio cessi di vestire tale carattere, e così la somma diventi esigibile a favore di chi a termini dell'articolo 4 della legge non sarebbe ammesso a fare depositi volontari fruttanti interesse. In tali casi, cessata nel deposito la sua indole giudiziaria od altrimenti obbligatoria, la Cassa cessa di pien diritto dall'essere tenuta a custodirlo, ed essa non potrebbe più vestire che la natura di deposito volontario sul quale non decorrerebbe interesse alcuno.

Non si potrebbe ammettere che la negligenza degli interessati a ritirarlo ponga la Cassa nella necessità di continuare a corrispondere un interesse che secondo il sistema della legge non può essere dovuto; e qualora si stabilisse siffatta continuazione d'interessi, sarebbe persino a temersi che i creditori i quali non avessero facilmente in pronto la occasione di un collocamento migliore, facessero appunto la speculazione di non dare alcun diffidamento alla Cassa per approfittare intanto di quel tre per cento che da essa verrebbero a percevere.

Si trova però conforme a giustizia che l'interesse sia continuato per un mese dopo il provvedimento che risolve il deposito, perchè la Cassa ha un mese di tempo per effettuare la restituzione, ed è giusto che il deponente non sia privo degli interessi entro questo intervallo nel quale non può ricuperare il suo avere.

Noi proponiamo pertanto che si aggiunga all'articolo 15, adottato secondo la redazione Stara, un'alinea concepito come segue:

« Cesserà pure la decorrenza d'ogni interesse pei depositi contemplati sotto i numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2, entro un mese dal giorno che essi saranno divenuti legalmente esigibili, se pure non saranno stati restituiti prima della scadenza del mese medesimo, ogniquivolta si tratti di fondi spettanti a privati, od agli stabilimenti di cui all'articolo 4. »

Si obietterà forse che l'amministrazione della Cassa non

può sempre conoscere l'emaneazione delle sentenze ed altri provvedimenti, in virtù dei quali i depositi cessano d'essere obbligatori per lei, in quanto che la legge non impone a nessuno l'obbligo di notificarli a quella amministrazione; ma faremo osservare che di simili depositi la Cassa non può mai pagare nè capitale, nè interessi *sintanto che non le venga presentato il provvedimento che li dichiara esigibili.* Ora, in occasione di questa presentazione, l'amministrazione della Cassa vedendo la data del provvedimento avrà senz'altro il mezzo di conoscere sino a qual giorno essa sia tenuta a corrispondere gli interessi, e di prescindere così da quelli che non saranno dovuti.

PRESIDENTE. Prego il signor relatore di farmi passare l'emendamento Stara coll'aggiunta della Commissione.

Desidera il Senato che si dia nuova lettura dell'emendamento Stara e dell'aggiunta della Commissione?

Alcuni senatori. No! no! L'abbiamo inteso.

DE FORNARI. Parmi che la divisione sia necessaria.

PRESIDENTE. Vuol dividere? Allora metto ai voti...

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Stara?

DE FORNARI. Appunto.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE FORNARI. Ho chiesto la parola sull'emendamento Stara al quale pienamente mi associo, ma cui mi pare sarebbe opportunissima un'aggiunta, forse non necessaria perchè appunto perfettamente conforme allo spirito di quell'emendamento e conseguente ad esso, la quale tuttavia, ripeto, mi sembra molto opportuna a completarne e chiarirne l'intendimento.

L'onorevole senatore Stara contemplò i casi in cui i depositi, o per domanda fattane della restituzione, trattandosi di depositi a mora indeterminata, o per preavviso dalone in tempo utile, trattandosi di depositi a mora determinata ai termini dell'articolo 12, fossero divenuti restituibili, e in tali casi proponeva che, ancorchè per la sopravvenienza di opposizioni, sequestri o altri richiami contemplati negli articoli 13 e 14, non si potesse la restituzione effettuare, debba cessare ogni decorrenza d'interessi a carico della Cassa.

Ciò perfettamente concorda colla opinione mia, onde, ripeto, mi associo a tale emendamento, ossia addizionale disposizione; ma siccome a termini dell'articolo 12 stesso anche quando per domanda utilmente fatta di restituzione si facesse luogo a questa, l'amministrazione della Cassa ha facoltà di differire la restituzione per taluni depositi durante due mesi, e per altri durante un mese, della quale facoltà può usare, o non prevalersene, e per tutto il tempo o meno e non mi par dubbio che conservi tale facoltà anche quando per la sopravvenienza di opposizioni giuridiche, era stato posto ostacolo alla restituzione, e quindi tale ostacolo viene a cessare; quindi è che mi pare evidente giustizia e in niente contrario all'emendamento Stara, anzi siano veramente un necessario complemento, che, ove essa amministrazione si prevalga di tale facoltà per una mora ulteriore più o meno durante questa abbia a corrispondere l'interesse, ed è l'aggiunta che io propongo di fare al detto emendamento Stara.

PRESIDENTE. Ha ella scritto l'aggiunta?

DE FORNARI. La scrivo tosto e la farò passare.

CRISTIANI. Credo che l'onorevole mio amico, il senatore De Fornari, non si sia fatta un'idea ben precisa dell'emendamento Stara.

Questo provvede al caso in cui vi sia stato preavviso o domanda della somma depositata; anzi io debbo aggiungere che è perchè il detto emendamento era relativo esclusivamente

a quel caso che io non ho creduto dover insistere nel mio emendamento, al che mi ha pur anco confermato l'osservazione fatta dalla Commissione, nel caso in cui non vi fosse stato preavviso, nè domanda di restituzione del deposito, gli interessi continuerebbero a decorrere come prima; siccome l'articolo della Commissione mi parve non ammettere questa continuazione di decorrenza di interessi, la qual cosa non mi pareva conveniente, perciò mi ero persuaso a proporre un emendamento onde esso avesse luogo.

La Commissione per altro nella discussione che si è fatta, avendo specialmente riconosciuto che la cessazione d'interessi era relativa esclusivamente al caso in cui si sarebbe fatta una dimanda di restituzione, che conseguentemente nel caso in cui questa domanda non avrebbe avuto luogo, la Cassa avrebbe continuato a corrispondere gli interessi come prima, così il mio emendamento diveniva senza oggetto, per il che mi sono indotto a quello ritirare.

Ora il caso a cui si volle riferire il conte De Fornari non può succedere, perchè dal momento che l'emendamento Stara si riferisce solo al caso di fatta domanda di restituzione, siccome in questo caso, tosto che cessa l'opposizione od il sequestro, la Cassa è in obbligo di restituire immediatamente il deposito, perciò non è più il caso che si accordi ancora un preavviso di trenta giorni alla Cassa, giacchè quell'obbligo di restituzione immediata è ciò che giustifica il diritto lasciato alla Cassa di cessare la corrispondenza degli interessi.

Credo dunque che non sia il caso dell'aggiunta proposta dal senatore De Fornari.

DE FORNARI. Chiedo la parola per rispondere...

PRESIDENTE. Prima di tutto devo chiedere se il sotto-emendamento De Fornari è appoggiato.

DE FORNARI. Vorrei soltanto aggiungere...

PRESIDENTE. Non si può discutere un progetto di legge se non è appoggiato, ed è soltanto quando è appoggiato che l'oratore ha diritto di rispondere alle fatteggi obbiezioni, onde evitare, se non è appoggiato, una discussione inutile.

Chiedo quindi se il sotto-emendamento De Fornari sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti la prima parte dell'articolo 15, cioè l'emendamento Stara.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'aggiunta della Commissione.

Chi l'approva, sorga.

(È approvata.)

Pongo ai voti per intero il nuovo articolo 15 in surrogazione del primitivo.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Con ciò l'esame della legge sui depositi e prestiti è finito, e si va a procedere all'appello nominale per lo squittinio segreto.

DES AMBROIS, relatore. Avevo ommesso di dire che secondo il mandato ricevuto dal Senato, abbiamo surrogato la parola prestiti alla parola anticipazioni, in tutta la legge, come pure è stata surrogata la denominazione direzione del debito pubblico a quella di amministrazione del debito pubblico.

PRESIDENTE. Mi pare che questa spiegazione debba soddisfare il Senato.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti 45

In favore 44

Contro 1

(Il Senato adotta.)

CONGEDI.

PRESIDENTE. Si dà lettura di due domande di congedo. (Il senatore Cibrario legge due lettere dei senatori Stara e Maffei con cui chiedono un congedo che loro è accordato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER CESSIONE AL MUNICIPIO DI GENOVA DELL'AREA DEL FORTE CASTELLETTO; E PER UNA MAGGIORE SPESA SUL BILANCIO 1849 DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

PRESIDENTE. Essendosi già data lettura del rapporto riguardante la cessione dell'area del Castelletto, non resta che a dar lettura del progetto di legge.

La discussione è aperta.

Se nessuno domanda la parola, rileggerò l'articolo 1:

« È autorizzata a favore del municipio di Genova la cessione dell'area già occupata dal forte di Castelletto, di cui nella relazione e nei tipi del 9 febbraio p. p. dell'architetto sotto-commissario delle fortificazioni militari. »
(È approvato.)

« Art. 2. Il municipio procederà alla vendita dell'area anzidetta, e ne erogherà il prodotto a sollievo dei più bisognosi e meritevoli fra i danneggiati della città e adiacenze nelle vicende quivi avvenute nel mese di aprile dell'anno ultimo scorso. »

ALFIERI. Colgo occasione dalla lettura dell'articolo 2 per fare un'osservazione già altre volte mossa in Senato, in occasione di un'altra legge, applicabile anche a questa medesima. Parmi sarebbe desiderabile che invece di questa forma in cui si deve rimarcare una mancanza di una preventiva convenzione fra la città ed il Governo (convenzione che dovrebbe essere redatta con tutte le forme richieste dalla legge, ed in cui il Parlamento non avesse altra parte che quella che convenientemente gli spetta), parmi, dico, senza far opposizione alla presente legge, che in altra analoga circostanza si formasse un progetto di concerto, e questo, consegnato in una regolare convenzione, venisse sottoposto al Parlamento in modo che per via di legge non si avesse l'apparenza di imporre condizioni ai comuni senza che risulti della loro annuenza, quando non si tratta di legge d'interesse evidentemente generale.

PRESIDENTE. Di quest'osservazione, giusta e regolare, si terrà conto nel processo verbale. Dei ministri non ve n'è alcuno presente; e ne ho la ragione in due lettere che mi scrivono i ministri delle finanze e d'agricoltura e commercio. Ambedue mi dicono che essendo obbligati di assistere all'adunanza importantissima che ha luogo in questo giorno all'altra Camera, non ha potuto alcuno di essi allontanarsene per prendere parte alla nostra discussione.

Porrò ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

(Sono pure approvati senza contestazione gli altri due articoli del progetto.—Vedi vol. *Documenti*, pag. 592.)

Per non disagiare più volte il Senato, si passa alla discus-

sione dell'altra legge che è messa all'ordine del giorno; quindi si passerà allo squittinio segreto su ambedue separatamente.

L'altra legge è quella che riguarda l'aggiunta di un credito di lire 57,230 14 in aumento al bilancio passivo dell'azienda dell'estero pel 1849.

Siccome è già stato letto il rapporto, non resta che a leggere il testo di legge composto di un solo articolo:

« È autorizzata una maggiore spesa di lire 57,230 14, ripartitamente alle infra indicate categorie del bilancio passivo 1849 dell'Azienda generale dell'estero:

Cat. 14. Spese diverse dei consolati . . . L. 10,792 47

Cat. 19. Pensioni di attività delle regie poste » 50 »

Cat. 23. Rimborso alle amministrazioni estere » 8,988 13

Cat. 24. Spese diverse dell'amministrazione » 57,399 34

Totale L. 57,230 14

È aperta la discussione su questo articolo:

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi approva l'articolo ora letto, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora si procede all'appello nominale, prima per la legge riguardante la cessione al municipio di Genova dell'area del demolito forte di Castelletto.

Risultamento della votazione:

Votanti 43

Voti favorevoli 39

Voti contrari. 4

(Il Senato adotta.)

Si passa ora allo squittinio segreto per l'altra legge riguardante l'aggiunta di un credito di lire 57,230 14 in aumento al bilancio passivo dell'azienda dell'estero pel 1849.

Risultamento della votazione:

Votanti 43

Voti favorevoli 41

Voti contrari. 4

(Il Senato approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Des Ambrois per la lettura del progetto di legge sulla sicurezza pubblica.

DES AMBROIS, relatore, legge la relazione. (Vedi Vol. Documenti, pag. 552.)

PRESIDENTE. Io propongo al Senato che voglia domani udire un altro rapporto simile, non ancora pubblicato colle stampe, che riguarda la legge sui fidecommessi; questo servirà a compiere in parte l'ordine del giorno di domani che versa sul progetto di legge sui diritti differenziali; questa legge era già stata posta all'ordine del giorno di quest'oggi, ma l'ora essendo tarda, io invito il Senato a voler trovarsi domani al tocco nella sala delle conferenze per la tratta degli uffizi che devono rinnovarsi pel servizio del mese di luglio; quindi al tocco e mezzo vi sarà la seduta pubblica.

La seduta è sciolta alle ore 4 1/2.